R.6. 991/11 Ord. 147/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

Il Giudice di Pace di Brindisi, in persona dell'avv. Francesca Vilei, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio promosso

DA

HUSOVIC DAVIDE, rappresentato e difeso dall'aw. Uljana Gazidede, in virtù di mandato in atti;

CONTRO

PREFETTO DI BRINDISI:

OGGETTO. Opposizione avverso decreto di espulsione.

Con ricorso spedito a mezzo posta e pervenuto in cancelleria in data 28.4.2011, Husovic Davide impugnava il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brindisi in data 18.3.2011, perché "privo di valido titolo per l'ingresso e soggiorno in Italia...omettendo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto senza che ciò sia dipeso da forza maggiore".

Eccepiva l'opponente l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza della certificazione di conformità della copia notificata all'originale.

Eccepiva inoltre la violazione dell'art. 249 del Trattato CE, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e dell'art. 10 TCE, concludendo per l'annullamento del verbale.

All'udienza del 15.6.2011, compariva il funzionario delegato dalla Prefettura senza tuttavia validamente costituirsi.

Dopo la discussione, alla stessa udienza la causa veniva introitata per la decisione.

Ø07

Successivamente in data 17.6.2011 la Prefettura depositava in cancelleria comparsa di costituzione, da ritenersi tardiva essendo stata depositata quando la discussione nel contraddittorio delle parti era ormai chiusa ed il giudizio era in fase di decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di illegittimità del decreto di espulsione per difetto di certificazione della conformità della copia all'originale dell'atto, è fondata.

La Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui " ove il provvedimento di espulsione dello straniero, comunicato all'interessato, sia sprovvisto di sottoscrizione dell'autorità preposta ovvero dell'attestazione della conformità all'originale accertata da altro pubblico ufficiale esso è, se non inesistente, illegittimo, e insuscettibile di sanatoria, attraverso la produzione di una copia conforme all'originale, nel corso del procedimento giurisdizionale per la sua impugnazione" (Cass. 8427/2004).

Risulta dagli atti che il decreto di espulsione è stato notificato dal Questore di Brindisi unitamente a copia sinteticamente tradotta in lingua conosciuta dallo straniero.

Non è dato però stabilire se il decreto di espulsione consegnato allo straniero fosse sottoscritto con firma autografa dall'autorità preposta (l'atto allegato è in fotocopia), ovvero se sia stata consegnata copia autentica del medesimo decreto, risultando la copia esibita priva dell'attestazione di conformità all'originale.

Pertanto, in applicazione del principio richiamato, il ricorso va accolto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Considerata la questione trattata, si ritiene giusto compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Husovic Davide avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brindisi in data 18.3.2011, così provvede: -in accoglimento del ricorso, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brindisi in data 18.3.2011 ed ogni atto ad esso collegato;

-compensa le spese del giudizio.

Ammette il ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 82 del DPR n 115/2002 e successive modificazioni, nella somma che verrà liquidata con separato decreto.

Brindisi, 21.6.2011

Il Giudice di Pace

vv. Francesca Vilei

2 2 610. 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ...

IL CANCELLERE

Il Carlo illiere Carlo Fight